

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE IDRICHE 8 settembre 2023, n. 149

Autorizzazione allo scarico del depuratore denominato Foggia 1 a servizio dell'agglomerato di Foggia (FG) nel C.le Farinello, tributario del "T.te Candelaro" - art. 124 del d.lgs. 152/2006, LR n. 18/2012 e RR n. 13/2017.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/07/1998, con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
- l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- la normativa del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016, nonché del D.Lgs.196/03 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
- il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021 di adozione della struttura organizzativa regionale "MAIA 2.0 – Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa Regionale" che, nell'individuare l'articolazione in Dipartimenti – Sezioni – Servizi, colloca, in particolare, la Sezione Risorse Idriche nell'ambito del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture;
- l'AD n. 16 del 31.03.17 di "Attuazione del decreto del Presidente della GR n.443 del 31.07.2015". Conferimento incarichi di Direzione di Sezione;
- la DGR n. 1669 del 30/10/2017 con la quale è stata affidata la direzione della Sezione Risorse Idriche all'Ing. Andrea Zotti, da ultimo prorogata con DGR 1424 del 01/09/2021;
- la D.G.R. n. 1576 del 30 settembre 2021 con la quale viene confermato l'incarico di direzione della Sezione Risorse Idriche all'Ing. Andrea Zotti;
- la D.G.R. n. 56 del 31 gennaio 2022 con la quale è stato prorogato l'incarico di direzione dei Servizi della Giunta regionale;

VISTI ALTRESÌ:

- il D.lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. recante "Norme in Materia Ambientale" ed in particolare la Parte Terza dello stesso che detta "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" con il quale vengono stabiliti, nella Sezione II "Tutela delle acque dall'inquinamento", i principi generali e le competenze per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi delle acque reflue;
- l'Allegato 5 alla parte III del predetto D.lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. recante "Limiti di emissione degli scarichi idrici";
- l'aggiornamento del PTA 2015-2021 approvato definitivamente con Delibera di Consiglio Regionale n. 154 del 23/05/2023;
- gli artt. 75 e 124 del richiamato d.lgs. 152/06 e ss. mm. ed ii. e la LR 18 del 3 luglio 2012, art. 22 che attribuisce alla Regione Puglia la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo scarico degli impianti di depurazione a servizio degli agglomerati di cui al PTA;
- la nota prot. 1311 del 20.07.2012 del Direttore di Area che invita i Dirigenti di Servizio, ciascuno per quanto di competenza, a porre in essere gli atti amministrativi conseguenti agli art. 22 e 23 della LR n. 18/2012;
- l'attuale assetto delle competenze in materia di controllo, rilevamento e sanzionatoria inerente agli scarichi di cui alla parte III del d.lgs. 152/2006, così come definito dalle seguenti disposizioni normative: LR 17/2000 così come da ultimo modificato con LR n. 32/2022, DGR 1116/2006, LR 30/2015 e ss. mm.

- ii., LR 37/2015 e ss. mm. ii, LR 9/2016, DD.GG.RR. 1080/2016, 124/2018, RR.RR. 4/2018 e 21/2019;
- il RR n. 13/2017 *“Disposizioni in materia di reti di fognatura, di impianti di depurazione delle acque reflue urbane e dei loro scarichi a servizio degli agglomerati urbani”* che ha abrogato i Regolamenti Regionali 3 e 5 del 1989;
- la LR n. 4/2012 ed il RR n. 17/2013 in materia di bonifica integrale, riordino dei consorzi di bonifica e uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia;

PREMESSO CHE:

- lo scrivente Servizio, con AD n. 245 del 24/10/2019, ha rilasciato in favore di AQP l'autorizzazione provvisoria allo scarico del depuratore denominato Foggia 1, ai sensi dell'art. 124 del TUA;
- l'AQP, con nota prot. 4689 del 21/01/2020, ha trasmesso le coordinate dei cartelli posizionati ai sensi dell'art. 9 del RR n. 13/2017;
- l'AQP, con nota prot. 12637 del 18/02/2020, ha chiesto il rinnovo del titolo autorizzativo allo scarico, trasmettendo la documentazione indicata nell'AD n. 245 del 2019;
- la scrivente Sezione, con nota prot. 19001 del 13/11/2020, ha invitato l'AQP a completare la trasmissione della documentazione prescritta con il deposito del PMA e ha chiesto informazioni in merito ai profili connessi al RR n. 17/2013;
- questa Sezione, con nota prot. 14697 del 06/12/2021, ha diffidato il gestore a seguito di una serie di superamenti dei valori limite allo scarico segnalati da Arpa Puglia; con successive note prot. 2340 del 14/03/2022 e prot. 8116 del 11/08/2022, la Sezione ha reiterato la diffida per ulteriori superamenti dei limiti allo scarico;
- l'AQP, con nota prot. 52528 del 29/08/2022, ha riscontrato le diffide della Regione;
- questa Sezione, con nota prot. 8980 del 09/09/2022, ritenendo non accoglibili alcune giustificazioni addotte dal Gestore, lo ha invitato a garantire il costante rispetto dei valori limite allo scarico ex lege applicabili e a depositare il PMA richiesto con precedenti missive;
- l'AQP, con nota prot. 43445 del 23/06/2023, ha riscontrato le richieste delle Regione depositando il PMA ed i rapporti di prova in autocontrollo relativi al periodo luglio 2022-aprile 2023;

ATTESO CHE:

- la configurazione dell'impianto di depurazione e le caratteristiche dello scarico sono rimaste immutate rispetto al quadro informativo valutato nel precedente rilascio dell'autorizzazione allo scarico da parte della Regione;
- il presidio depurativo continua ad avere una potenzialità nominale pari a 208.000 AE ed è in grado di trattare una portata pari a 2.268 mc/h (54.432 mc/giorno), licenziando un refluo conforme ai valori limite di tabb. 1-3 all. V alla parte III del d.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;
- l'impianto risulta costituito dalle seguenti stazioni di trattamento:

Linea acque

- Grigliatura grossolana;
- Sollevamento iniziale;
- Grigliatura fine;
- Dissabbiatura/disoleatura aerata
- Equalizzazione;
- Miscelazione - flocculazione di emergenza;
- Sedimentazione primaria;
- Denitrificazione;
- Ossidazione-nitrificazione;
- Sedimentazione secondaria;
- Clorazione;

Linea fanghi

- Ispessimento;
- Digestione anaerobica;
- Disidratazione meccanica fanghi;

Linea gas

- Centrale termica;
- Gasometro;
- Torcia;
- Il depuratore sarà oggetto di tre interventi progettuali; il P1414 che consentirà l'adeguamento dell'impianto in materia di emissioni in atmosfera e disciplina delle acque meteoriche (previsione di avvio lavori entro fine 2023); il P1564 che invece consentirà al depuratore di raggiungere i valori limite del DM 185/2003, come da previsioni del PTA (previsione di avvio lavori inizio 2026); il P1718 inerente al potenziamento e ricostruzione della linea fanghi e della linea gas (avvio delle fasi di progettazione);
- Il corpo idrico recettore è raggiunto attraverso un collettore emissario della lunghezza di circa 600 m nel punto di scarico avente le seguenti coordinate nel sistema UTM WGS84 33N: 550.476,21 E, 4.592.792,33 N; (15°36'16.69"E, 41°29'6,55"N, – nel sistema WGS84);
- l'aggiornamento del PTA ha previsto un carico riveniente dall'agglomerato pari a 206.000 AE ed una potenzialità nominale dell'impianto di depurazione di 208.000 AE (potenzialità massima 220.000 AE); a seguito degli interventi di adeguamento impiantistico il depuratore dovrà rispettare i valori limite di tab 4 all. V alla parte III del d.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii e quelli del DM 185/2003; sino all'entrata in esercizio della nuova configurazione impiantistica, il depuratore dovrà rispettare i valori limite delle tabb 1-3 all. V alla parte III del d.lgs. 152/2006 e ss. mm;
- in base ai dati di esercizio del depuratore in esame, forniti dal gestore e relativi all'anno 2021, emerge che gli AE serviti siano pari a 155.736 e che il volume trattato, espresso in termini di mc/anno, sia stato pari a 11.842.425 (32.445 mc/giorno ~ 1.350 mc/ora);
- dall'esame degli esiti degli accertamenti analitici condotti da Arpa Puglia sull'effluente depurato si evidenzia quanto segue:
 - nel primo semestre del 2022, su 12 campionamenti effettuati, sono stati rilevati un superamento dei parametri COD e E.coli (rdp 217 del 11/01/2022), un superamento dei parametri SST, BOD, COD, P.TOT, NH4, E.COLI, tossicità acuta (rdp 5127 del 21/04/2022), un superamento dei parametri NH4, tossicità acuta (rdp 7113 del 17/05/2022);
 - nel secondo semestre 2022, su 12 campionamenti effettuati, sono stati rilevati un superamento della tossicità acuta (rdp 14818 del 11/08/2022), un superamento di NH4 (rdp 19176 del 11/10/2022);
 - nel primo trimestre del 2023, su 6 campionamenti effettuati, è stato rilevato un solo superamento della tossicità acuta (rdp 128 del 10/01/2023);
- **si è quindi in presenza di un quadro in evoluzione che va attenzionato sotto l'aspetto gestionale per consolidare il miglioramento della performance depurativa leggibile nell'ultimo semestre del 2022 e primo trimestre del 2023;**
- **il gestore dovrà quindi aumentare il livello e la frequenza dei controlli di processo su quei parametri che hanno superato i limiti allo scarico (principalmente NH4, E.coli e Tossicità Acuta);**

VISTO CHE:

- con l'art. 22 della LR n. 18/2012, la Regione ha avocato a sé la competenza al rilascio delle autorizzazioni allo scarico relative ai depuratori del Servizio Idrico Integrato a servizio degli agglomerati di cui al Piano di Tutela delle acque;
- a seguito del processo di riordino delle funzioni provinciali avviato con L 56/2014, la Regione Puglia ha

altresì adottato le LL.RR. n. 31/2015 e ss. mm. ii., n. 37/2015 e ss. mm. ii. e n. 9/2016, con la conseguente riallocazione in capo alla Sezione di Vigilanza Ambientale regionale delle competenze in materia di vigilanza e controllo derivanti dalle funzioni non fondamentali delle Province, ivi inclusi gli scarichi dei depuratori comunali che, per effetto delle succitate disposizioni normative, sono stati espunti dal novero di quelli "di interesse provinciale", così come indicati all'art. 28 della LR n. 17/2000;

- la piena operatività della Sezione di Vigilanza Ambientale regionale è stata comunque conseguita soltanto con l'entrata in vigore del RR n. 21 del 2019, pubblicato sul BURP n. 126 del 04/11/2019;
- la Regione Puglia, con l'art. 7 della LR n. 32/2022, ha abrogato le lettere "h" e "i" del comma 1 dell'art. 28 della LR 30 novembre 2000, n. 17, determinando, in ragione dell'esistente normativa sopracitata e della LR n. 44/2018, anche la riallocazione delle funzioni sanzionatorie in capo alle sue Sezioni competenti;
- per le finalità connesse al presente atto, la **Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione** è identificabile come autorità preposta alla vigilanza e controllo degli scarichi dei depuratori comunali a servizio degli agglomerati urbani di cui al PTA; inoltre, unitamente alla **Sezione Contenzioso Amministrativo**, come soggetto competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative per superamento dei limiti allo scarico e mancato rispetto delle prescrizioni impartite con i relativi titoli autorizzativi;
- Arpa Puglia, ai sensi della DGR 1116/2006 e della L 132/2016, è il soggetto preposto all'esecuzione degli accertamenti analitici sugli effluenti dei depuratori comunali, con le frequenze e le modalità definite dall'all. V alla parte III del d.lgs. 152/2006 e dall'allegato 1 della precitata DGR 1116/2006;
- le Province, le Asl ed i Comuni, cui sono attribuite specifiche funzioni in materia ambientale, igienico sanitaria e di vigilanza e controllo del territorio, per le finalità del presente atto risultano ulteriori soggetti deputati al controllo;
- il Consorzio per la Bonifica della Capitanata, ai sensi della LR n. 4 del 2012 e del RR n. 17/2013, è l'Autorità preposta alla manutenzione del corpo recettore dell'effluente del depuratore denominato Foggia 1;

RILEVATO CHE sulla base del quadro istruttorio acquisito nell'ambito del procedimento *de quo* e degli elementi informativi sopra esposti, si ravvedono i presupposti di fatto e le ragioni di diritto per procedere all'adozione del presente provvedimento;

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. n. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto in materia di protezione dei dati personali dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e dal d.lgs. 196/03 e ss. mm. ii., nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI

(ai sensi del d.lgs. n. 118/11)

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

1. **di adottare**, ai sensi della Parte III del D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e ss. mm. ed ii., dell'art. 22 della Legge Regionale n.18 del 3 luglio 2012, ed in favore di AQP, l'autorizzazione allo scarico del depuratore denominato Foggia 1, nel C.le Farinello, tributario del "T.te Candelaro", nel punto di scarico con le seguenti coordinate sistema UTM WGS84 33N: 550.476,21 E, 4.592.792,33 N; (15°36'16.69"E, 41°29'6,55"N, – nel sistema WGS84);
2. **di stabilire che:**
 - a. l'autorizzazione allo scarico avrà validità di **4(quattro)anni** decorrenti dalla data della sua notifica agli interessati; almeno 1 anno prima della scadenza, l'AQP Spa, dovrà inoltrare alla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, l'istanza di rinnovo del titolo autorizzativo, allegando la documentazione necessaria alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni impartite e quella attestante il corretto funzionamento dell'impianto; lo scarico, ai sensi del comma 8 dell'art. 124 del d.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., potrà essere provvisoriamente mantenuto nel rispetto delle richiamate prescrizioni fino all'adozione del nuovo provvedimento ed a condizione che la domanda di rinnovo dell'autorizzazione sia stata tempestivamente presentata;
 - b. l'effluente depurato dovrà rispettare i valori limite di emissione di cui alla Tab. 1 dell'allegato 5 alla Parte III del D.lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii., **ivi incluso il parametro di E.Coli, il cui valore limite e fissato in 2.500 ufc/100 ml**, nonché **i valori limite di tab. 3 "scarico in acque superficiali", per quei parametri che le attività produttive possono scaricare in fogna (ivi compreso il saggio di tossicità e quello microbiologico)**, qualora nella rete di fognatura nera vengano convogliati anche reflui di natura industriale, debitamente autorizzati e disciplinati dal gestore del SII;
 - c. in ragione del quadro istruttorio emerso con riguardo alla conformità dello scarico rispetto ai valori limite delle tabb. 1-3, il Gestore, **nel primo anno dovrà dimostrare di aver costantemente monitorato i parametri Nh4, E.coli, tossicità acuta**, applicando i criteri di gestione previsti dal **"Disciplinare di gestione ordinaria e sui allegati"**, incrementando il numero degli auto-controlli sul processo di abbattimento di Nh4 e E.coli e tossicità acuta, portandoli ad una frequenza quindicinale; ciò fino a quando i valori dei tre parametri sopra indicati non si stabilizzino con continuità sotto i valori limite di tab. 3, fatta chiaramente eccezione per quelle variazioni connesse a fattori esogeni al normale processo depurativo e non preventivabili; una volta stabilizzato il processo, il numero di auto-controlli seguirà il programma di monitoraggio previsto;
3. **di stabilire che** l'AQP osservi le seguenti prescrizioni:
 - a. entro 30 giorni dalla notifica del presente atto dovrà attestare l'installazione e la piena funzionalità degli auto-campionatori e dei misuratori di portata in ingresso ed in uscita dall'impianto, nonché la presenza dei cartelli riportanti i rischi igienici ed i divieti nelle fasce di rispetto di cui all'art. 9 del RR n. 13/2017;
 - b. nella concessione delle autorizzazioni allo scarico in fogna nera di reflui industriali e/o di processo, l'AQP Spa dovrà tenere in debita considerazione i valori limite allo scarico di cui al precedente punto 2b), potendo individuare, in ragione della natura dei processi produttivi sottesi allo scarico, valori limite non meno restrittivi di quelli di tab. 3, soprattutto per tutti quei parametri che il presidio depurativo comunale non è in grado di trattare, portandoli al disotto dei valori limite *ex lege* previsti;
 - c. ai sensi dell'allegato V alla parte III del TUA e del PM sezione 2 (trasmesso con nota AQP prot. 43445 del 23/06/2023), in ragione della potenzialità massima del depuratore, l'AQP dovrà effettuare un numero **minimo** di autocontrolli sull'effluente depurato almeno pari a 24 all'anno per i parametri di tab. 1 (**ivi incluso il parametro di E.Coli, il cui valore limite e fissato in 2.500 ufc/100 ml**), di cui 6 comprensivi dei parametri di tab. 3 "scarico in acque superficiali" (ivi compreso il saggio di tossicità e quello microbiologico); lo stesso numero **minimo** di autocontrolli, sul set di parametri sopra indicato, dovrà essere effettuato sulle acque in ingresso al depuratore;

- d. il monitoraggio degli effetti sul recettore finale sarà svolto secondo quanto indicato nel PMA-sezione 1 paragrafi 4.3 e 4.4 (trasmesso con nota AQP prot. 43445 del 23/06/2023);
4. **di stabilire che** AQP spa ottemperi alle seguenti prescrizioni in tema di comunicazioni:
- la comunicazione dei dati del monitoraggio sull'affluente, effluente e corpo idrico recettore avverrà con cadenza annuale; qualora, però si rilevino superamenti dei valori limite negli autocontrolli **sull'effluente**, questi dovranno essere prontamente trasmessi alla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, all'Arpa Puglia, alla Sezione di Vigilanza Ambientale, **unitamente ad una relazione che ne descriva le possibili cause e indichi le misure gestionali intraprese per la risoluzione delle problematiche occorse**;
 - con la medesima cadenza annuale dovranno essere trasmessi alla Sezione Risorse Idriche della Regione e alla Sezione di Vigilanza Ambientale:
 - l'attestazione di efficienza funzionale dell'impianto rilasciata sulla base dell'andamento complessivo del processo depurativo e dei risultati analitici dei suddetti autocontrolli;
 - l'attestazione di efficienza funzionale della condotta emissaria;
 - le schede riassuntive dei dati di esercizio mensili, nel format allegato al disciplinare di gestione ordinaria, firmate e vidimate dal Responsabile Tecnico dell'impianto;
 - qualora ricorra all'attivazione dei disciplinari di emergenza e/o di gestione speciale e/o di gestione provvisoria, dovranno essere osservati gli obblighi di comunicazione ivi previsti, in conformità alle disposizioni del RR n. 13/2017; il Gestore dovrà chiaramente aggiungere nell'elenco dei destinatari la Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione;
 - dovrà inoltre segnalare alle autorità competenti ogni possibile problematica che possa condizionare la qualità dello scarico; rientrano tra tali forme di segnalazione certamente le comunicazioni di arrivo, all'impianto di depurazione, di scarichi anomali sia di tipo quantitativo che qualitativo che dovranno essere portate a conoscenza delle predette autorità competenti, al fine di attivare le idonee forme di controllo del territorio e della rete fognaria;
 - dovrà altresì comunicare alla Sezione Risorse Idriche e alla Sezione di Vigilanza ambientale della Regione Puglia, ad Arpa, agli ulteriori soggetti deputati al controllo (Provincia e Comune) ogni mutamento che, successivamente all'emanazione del presente provvedimento, dovesse verificarsi nei valori di portata dei reflui al recapito finale, nel processo depurativo e sulle attrezzature;
5. **di stabilire che** AQP spa rispetti gli obblighi di **registrazione e di conservazione dei documenti** previsti dal **Piano di Gestione e dagli annessi allegati**, nonché dal **disciplinare di gestione ordinaria**;
6. **di stabilire che** AQP rispetti le seguenti ed ulteriori prescrizioni relative alla gestione dell'impianto di depurazione:
- dovranno essere attivate e rese pienamente funzionanti tutte le linee ed i sistemi realizzati per il trattamento dei reflui, così come tutte le linee ed i sistemi realizzati per il trattamento dei fanghi di supero prodotti presso l'impianto stesso, assicurando una idonea manutenzione degli stessi al fine di garantire un efficiente funzionamento, così come previsto nel Piano di manutenzione dell'impianto;
 - dovranno essere adottate le misure necessarie e gli accorgimenti tecnici che prevengano, lì dove tecnicamente possibile, l'aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento eventualmente causato dal malfunzionamento dell'impianto, la diffusione di cattivi odori ed aerosol, proliferazione di insetti e larve sia nell'area del depuratore che nell'area del recapito finale, come previsto nel Disciplinare della Gestione di Emergenza per ogni eventuale fuori servizio dell'impianto e nei piani di disinfestazione dell'area del depuratore e del punto di scarico del recapito finale;
 - i fanghi prodotti dal depuratore dovranno essere smaltiti o riutilizzati secondo le norme vigenti ed in particolare in conformità alle modalità previste nella Parte IV del Dl.gs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii, ovvero nel Dl.gs. n. 99/92 e dalla LR n. 29/95;
 - il gestore dovrà utilizzare l'impianto per il solo trattamento dei reflui convogliati tramite fognatura dinamica, fatto salvo il ricorso alla facoltà offerta dal comma 3 (lettere b e c) dell'art.

- 110 del d.lgs. 152/2006, qualora siano positivamente verificati tutti i presupposti indicati nel medesimo articolo, siano adottate le conseguenti misure gestionali e non venga pregiudicato il rispetto dei valori limite allo scarico e la qualità del corpo recettore;
- e. dovranno essere garantite le condizioni di sicurezza *ex lege* previste contro i rischi igienico-sanitari connessi alla gestione del presidio depurativo e allo scarico del relativo effluente;
- f. lo scarico dell'impianto di depurazione dovrà avvenire nel rispetto delle norme ambientali, senza produrre alterazioni significative dello stato qualitativo del recettore finale;
7. **di stabilire che** intorno al punto di scarico valgono i divieti di cui all'art. 9 del RR n. 13/2017;
8. **di impegnare Arpa Puglia:**
- a. a validare il PM ed il PMA trasmessi da AQP con la nota prot. 43445 del 23/06/2023;
- b. sulla base delle disposizioni di cui all'allegato V alla parte III del d.lgs. 152/2006, della DGR 1116/2006 e del RR n. 13/2017, ad eseguire gli accertamenti analitici sull'effluente depurato, prevedendo 24 campionamenti minimi su base annuale per i parametri di tab. 1 (ivi incluso il parametro di E. Coli con valore limite di **in 2.500 ufc/100 ml**), di cui 6 (sei) **su tutti i parametri di tab. 3 all. V parte III del TUA**;
- c. a trasmettere tempestivamente alla Scrivente Sezione gli esiti degli accertamenti analitici (comprensivi del verbale di campionamento) che abbiano evidenziato superamenti dei valori limite, al fine di consentire l'eventuale attivazione delle procedure di cui all'art. 130 del D.lgs. 152/2006;
- d. a trasmettere con le modalità e la cadenza trimestrale attualmente adottata il riepilogo degli accertamenti analitici condotti su base provinciale;
9. **di impegnare** l'Autorità Idrica Pugliese a monitorare le attività connesse con la gestione del presidio depurativo di che trattasi, anche attraverso l'approvazione del programma di manutenzione, di cui al RR n. 13/2017, proposto da AQP, che dovrà sempre contemperare l'esigenza di effettuare interventi manutentivi sull'impianto con quella di tutela del corpo recettore, soprattutto per quelle manutenzioni che prevedano l'attivazione delle gestioni speciali o provvisorie; il predetto programma di manutenzione dovrà essere trasmesso alla scrivente Sezione, alla Sezione di Vigilanza Ambientale, all'Arpa Puglia e agli ulteriori soggetti deputati al controllo;
10. **di impegnare altresì il Consorzio per la Bonifica della Capitanata** a garantire il corretto inlveamento delle portate effluenti, attraverso appropriati interventi di manutenzione del tratto del corso d'acqua a valle del punto di scarico;
11. **di impegnare** il Comune, la Sezione Vigilanza Ambientale della Regione e la Provincia, ciascuno per quanto di propria competenza, a supportare l'AQP nei controlli sulle reti fognarie, soprattutto a seguito delle segnalazioni di arrivo di scarichi anomali all'impianto di depurazione;
12. **di impegnare** la Provincia di Foggia ed il Consorzio per la Bonifica della Capitanata, ognuno per le specifiche competenze, a verificare l'esistenza di concessioni all'emungimento/derivazioni di acque ancora attive, ricadenti nelle fasce di rispetto dal punto di scarico di cui all'art. 9 comma 1 del RR n. 13/2017, e, qualora esistenti, a revocarle tempestivamente per effetto dei divieti di cui al citato articolo;
13. **di impegnare** la Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione a disporre controlli periodici presso l'impianto al fine di verificare il rispetto da parte del gestore delle prescrizioni contenute nel presente atto autorizzativo e la corretta gestione dell'impianto, come risultante anche dalla verifica dei registri, delle schede tecniche e del giornale di impianto sopra indicati; gli esiti di tali verifiche dovranno essere trasmessi alla Sezione Risorse Idriche per gli adempimenti di propria competenza;
14. **di impegnare la Sezione di Vigilanza Ambientale unitamente alla Sezione Contenzioso Amministrativo** della Regione a notificare la scrivente Sezione, anche con report annuali, delle attività di controllo effettuate sull'impianto e delle procedure sanzionatorie attivate a seguito di superamento dei valori limite allo scarico e/o mancato rispetto delle prescrizioni impartite nei titoli autorizzativi ex art. 124 del TUA;
15. **di stabilire** che il mancato rispetto delle disposizioni e delle prescrizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge o regolamento in materia non espressamente

richiamate dal presente provvedimento, comporterà, anche su segnalazione di Arpa Puglia e della Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione, nonché degli ulteriori soggetti deputati al controllo, l'adozione dei provvedimenti di diffida, revoca o sospensione di cui all'art. 130 del D.lgs. n. 152/06 e ss. mm., fermo restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V parte terza del succitato decreto, da parte dei soggetti competenti;

16. **di dare atto** che la presente autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare dell'autorizzazione allo scarico viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi;
17. **di precisare** che il presente provvedimento non esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti;
18. **di dare altresì atto che** la Regione Puglia si riserva di modificare ed integrare il presente provvedimento in ragione delle criticità che potrebbero verificarsi nel corso di esercizio dello scarico e delle segnalazioni che potrebbero pervenire dagli organi preposti al controllo e dagli altri enti interessati;
19. **di disporre** la notifica a mezzo pec del presente provvedimento all'AQP S.p.A, all'Autorità Idrica Pugliese, alla Sezione Regionale di Vigilanza Ambientale, alla Sezione Regionale Contenzioso Amministrativo, all'ARPA Puglia, alla Provincia di Foggia, al Comune di Foggia, al Consorzio per la Bonifica della Capitanata;
20. **di dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso, ricorso al TAR Puglia, ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Il presente provvedimento, sarà:

- a. conservato e custodito nei sistemi di archiviazione digitale dell'Amministrazione Regionale;
- b. inviato telematicamente e in formato digitale al Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture e all'Assessore alle Risorse Idriche;
- c. inviato in formato digitale al Segretariato della Giunta Regionale e sempre per il tramite della piattaforma informatica regionale;
- d. inviato in formato digitale all'AQP S.p.A, all'Autorità Idrica Pugliese, alla Sezione Regionale di Vigilanza Ambientale, alla Sezione Regionale Contenzioso Amministrativo, all'ARPA Puglia, alla Provincia di Foggia, al Comune di Foggia, al Consorzio per la Bonifica della Capitanata;
- e. pubblicato all'albo pretorio della Regione Puglia Puglia per il tempo prescritto dalla normativa vigente;
- f. pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Gestione delle infrastrutture idrico fognarie
Emiliano Pierelli

Il Dirigente del Servizio Sistema Idrico Integrato e Tutela delle Acque
Andrea Zotti